

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 776}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERONI, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI,
GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO,
PRATESI, RONCHI, RUTELLI, SCALIA, TURRONI**

Abrogazione delle norme
in materia di piani di ricostruzione post-bellica

Presentata il 18 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende chiudere definitivamente la vicenda dei piani di ricostruzione post-bellica, che a quarant'anni dalla loro approvazione hanno esaurito completamente il loro ruolo. Allo stato attuale i piani di ricostruzione riguardano un numero assai limitato di comuni, mentre un numero ancora più ristretto di progetti è rimasto affidato alle competenze dello Stato, nonostante il trasferimento della competenza urbanistica alle regioni secondo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Nel corso del tempo sono poi intervenute alcune norme speciali che hanno resuscitato e dato vigore ai piani di ricostruzione di Ancona, Macerata, Ariano Irpino e Pantelleria. Tra queste l'articolo

13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ha ripristinato il piano di ricostruzione di Ancona, invocando l'emergenza determinata dalla calamità franosa che aveva colpito la città; ed ancora con l'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono state dettate disposizioni per la ricostruzione dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980. Queste norme eccezionali, in deroga a tutte le leggi vigenti, hanno prodotto distorsioni vistose ed hanno favorito situazioni di grave irregolarità. Mediante una interpretazione ulteriormente estensiva si è instaurato un meccanismo di decisione, realizzazione delle opere e spesa, praticamente incontrollabile: emblematico è il

caso di Ancona. Nel 1981, nonostante il piano di ricostruzione sia scaduto, l'amministrazione comunale approva due delibere per il completamento dell'asse viario denominato 7° lotto, affidando la progettazione al concessionario Longarini. Nel 1984, con il citato decreto-legge n. 159 del 1984, il piano di ricostruzione riprende vigore e nel 1985 il Ministero dei lavori pubblici affida l'opera con un impegno di spesa di lire 180 miliardi alla concessionaria Longarini. E, nonostante che nella clausola di concessione, sottoscritta dal concessionario ed approvata dal Ministero, fosse stabilito che « le somme disponibili non dovevano essere superate e che il concessionario nulla avrebbe avuto a pretendere », il comune di Ancona approva varianti tecniche e suppletive che portano l'ammontare degli interventi (secondo i calcoli del Ministero dei lavori pubblici) ad altri impegni di spesa per lire 450 miliardi di opere viarie, ed ordina al concessionario l'esecuzione avvalendosi dell'articolo 13-novies *decies* del più volte citato decreto-legge n. 159 del 1984.

Ed il concessionario realizza non solo opere comprese nei decreti di affidamento ma anche parte di quelle ordinate dal comune, senza la relativa copertura finanziaria. Un meccanismo sicuramente evasivo delle leggi fondamentali in materia di contabilità dello Stato che evita anche il controllo pubblico e l'alta sorveglianza sulle opere.

Per questi motivi è urgente e necessario abrogare questa deformante legislazione, sia relativamente ai piani ordinari sia alle norme eccezionali (articolo 1 della proposta) e fare decadere l'efficacia degli

atti che da queste leggi sono scaturiti (articolo 2).

Ovviamente, con l'abrogazione delle norme sarebbero eliminate le interpretazioni estensive, riportando gli interventi esclusivamente ai decreti di affidamento già emessi e finanziati, e selezionando gli interventi davvero necessari per rendere minimamente funzionale l'opera.

Inoltre, per favorire una operazione di autentico riordino si impone anche il ripristino della normativa vigente in materia di appalti pubblici (legge 8 agosto 1977, n. 584), completamente disattesa dalla normativa speciale. Per questo con l'articolo 3 si propone di revocare la concessione in corso, liquidando allo stato attuale delle opere il concessionario, a cui negli ultimi 10 anni sono stati accordati privilegi insostenibili da una corretta gestione delle risorse pubbliche. Affidamenti senza verifica della idoneità tecnica e finanziaria, tempi di consegna delle opere quindicennali, con relative distorsioni del meccanismo di revisione prezzi, anticipazioni dell'ordine del 50 per cento dell'ammontare, sono solo alcuni dei riscontri negativi rilevati in ordine al rapporto esistente. Ovviamente si dovrà avere la cautela di stabilire che le opere saranno acquisite al patrimonio pubblico, dato che sono state realizzate completamente a carico dello Stato. Con l'interruzione di questa normativa si intende anche restituire ai comuni una pianificazione credibile che favorisca le soluzioni idonee e innovative, interrompendo una progettazione e dei meccanismi finanziari che ammettono solo l'esecuzione di opere viarie, impedendo di fatto il confronto tra scenari alternativi e soluzioni appropriate.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ABROGAZIONE
DELLA NORMATIVA SPECIALE

ART. 1.

(Abrogazione di norme).

1. Salvo quanto previsto per il regime transitorio di completamento di cui al capo II sono abrogati: la legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modifiche e integrazioni; l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; il secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526; l'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80; l'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

ART. 2.

(Efficacia dei piani di ricostruzione).

1. I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra adottati in forza della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, perdono ogni efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Revoca delle concessioni in corso).

1. Le concessioni in corso già affidate per interi piani o per lotti di essi in forza della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e delle relative disposizioni di attuazione, sono revocate di diritto.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, previo accertamento dello stato delle opere già eseguite e della loro rispondenza ai piani approvati, provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici esistenti.

CAPO II

REGIME TRANSITORIO E COMPLETAMENTO DI OPERE

ART. 4.

(Completamento dei piani).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie già fissate con decreto, al completamento dei lavori in corso di esecuzione relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono i comuni interessati mediante affidamento tramite licitazione privata con termini ridotti ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i lavori in corso di cui al comma 1 sono da intendersi, esclusivamente e tassativamente, quelli inerenti opere in avanzato stato di realizzazione nonché inerenti altre opere a queste strettamente collegate e funzionali.

3. Per l'affidamento di ulteriori lotti relativi a piani di ricostruzione già approvati ma resi inefficaci in forza della presente legge i comuni provvedono nelle forme ordinarie nel rispetto dei vigenti strumenti pianificatori.

ART. 5.

(Definizione dei rapporti in corso).

1. I lavori in corso, relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati in concessione, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai concessionari non potrà in nessun caso essere riconosciuto alcun indennizzo per i mancati futuri utili.